

Deliberazione n. 667 della seduta del 29/11/2024.

Oggetto: Legge Regionale n. 17/1999. Vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2025.

Assessore Proponente: f.to Avv. Rosario Varì'

Dirigente Generale: f.to Dott. Paolo Praticò

Dirigente di Settore: f.to Ing. Maurizio Iorfida

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	Х	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	Х	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	Х	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	Х	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	Х	
8	ROSARIO VARI'	Componente	Х	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n° 742315 del 26/11/2024

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 17 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17, "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa" che:

- al comma 3 bis dispone che "l'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4";
- al comma 4 dispone che "Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e per la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale";

# **DATO ATTO CHE** la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

- al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, con documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011, ha adottato indirizzi unitari in materia che le regioni si sono impegnate a rispettare;
- ha adottato, in data 07/07/2016, il documento n. 16/85/CR07/C11, con il quale, al fine di favorire misure di tutela della concorrenza, si è stabilito di confermare le previsioni del documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011, che individua, quale data di *inizio delle vendite di fine stagione*, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio e, relativamente ai saldi invernali, di integrare il predetto documento disponendo che, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi venga anticipato al sabato;

**CONSIDERATO** che la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione di coordinamento tecnico del 14 ottobre 2024 e nella successiva riunione politica del 5 novembre 2024, come da verbali di pari data in atti del Dipartimento competente, ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'Intesa sopra richiamata;

#### **RITENUTO:**

- di prendere atto della decisione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle regioni e delle Province autonome che nella riunione di coordinamento tecnico del 14 ottobre 2024 e nella successiva riunione politica del 5 novembre 2024 ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'Intesa del 2011 fissando, quale data di inizio delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- di determinare la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni;
- di determinare, pertanto, la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2025 per come di seguito indicato:
  - vendite di fine stagione invernale dal 04 gennaio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 05 marzo 2025;
  - vendite di fine stagione estiva dal 05 luglio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 03 settembre 2025;
- di disporre che il Dipartimento competente dia adeguata informativa in ordine al suddetto calendario alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori;

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

## PRESO ATTO:

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Internazionalizzazione, Innovazione e sistema universitario, Ricerca, Sviluppo del porto di Gioia Tauro e ZES, Avv. Rosario VARÌ, a voti unanimi.

#### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. DI PRENDERE ATTO della decisione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle regioni e delle Province autonome che nella riunione di coordinamento tecnico del 14 ottobre 2024 e nella successiva riunione politica del 5 novembre 2024 ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'Intesa del 2011 fissando, quale data di inizio delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio.
- 2. **DI DETERMINARE** la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.
- 3. **DI DETERMINARE**, pertanto, la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2025 per come di seguito indicato:
  - vendite di fine stagione invernale dal 04 gennaio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 05 marzo 2025;
  - vendite di fine stagione estiva dal 05 luglio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 03 settembre 2025.
- 4. **DI DISPORRE** che il Dipartimento proponente dia adeguata informativa in ordine al suddetto calendario alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori.
- 5. **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento nel BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE f.to Dott. Roberto Occhiuto